

OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1939 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2026, N. 100, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024.

Paolo Iafrate,

Professore a.c. Regolamentazioni nazionale ed europea in materia di immigrazione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, delegato a UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) da Ong in Status Consultivo - Avvocato Patrocinante in Cassazione -.

Docente Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, Area "Geopolitica e sicurezza", Migrazioni Internazionali e Politiche Migratorie. Attività di Prevenzione e contrasto, Corso di Alta Formazione, A.A. 2025/2026.

Componente Comitato Strategico CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche) – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Componente Commissione Diritti Umani Ordine degli Avvocati di Roma

*paolo.iafrate@uniroma2.it

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori,

Vi ringrazio per l'invito e per l'opportunità di offrire un contributo alla riflessione sul disegno di legge n. 1939, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

Il provvedimento reca disposizioni urgenti per allineare il nostro ordinamento ai Regolamenti UE 2024/1346, 1348, 1351, 1356 e 1358, ossia i tasselli del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, applicabili a partire dal 12 giugno 2026. L'Italia è tenuta a garantire, già nel primo anno, una capacità di esame in frontiera di oltre 16.032 domande (la quota più alta nell'intera Unione europea, pari al 26,7% del totale), mentre dal 13 giugno 2027 al 14 ottobre 2027 dovrà esaminare al massimo con tale procedura 24.048 domande di asilo. Ebbene, il ricorso al decreto-legge, a fronte di un periodo di adeguamento di due anni, suscita forti perplessità. Viene infatti compresso il dibattito parlamentare su una riforma di portata sistemica, che incide sui diritti fondamentali della persona, in una materia sulla quale la Corte costituzionale ha più volte richiamato la necessità di una disciplina puntuale e rispettosa delle garanzie costituzionali. Il decreto-legge in esame appare solo parzialmente omogeneo, poiché affianca a temi propri della normativa sull'immigrazione aspetti relativi alla digitalizzazione della giustizia e alla riforma dell'esame di abilitazione forense. Sul punto, è necessario osservare che la Corte costituzionale ha rilevato come i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza debbano coniugarsi con il carattere dell'omogeneità (cfr. sentenze n. 22/2012 e n. 171/2007). Tanto più che appaiono carenti i presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione e dall'art. 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e un contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Tanto premesso, passiamo all'esame delle principali disposizioni, evidenziandone i profili di criticità.

1. Il fermo amministrativo per lo screening (art. 12, modifica dell'art. 10-ter TUI).

In primo luogo, il fermo amministrativo per lo screening, introdotto dall'articolo 12 mediante modifica dell'art. 10-ter del Testo Unico sull'Immigrazione. La norma prevede un fermo fino a 72 ore per consentire accertamenti su identità, sicurezza e rilievi dattiloscopici. La misura è disposta dall'autorità di pubblica sicurezza, con comunicazione immediata al Procuratore della Repubblica e successiva richiesta di

convalida al Giudice di Pace entro 48 ore. Questo meccanismo configura una restrizione de facto della libertà personale non assistita dalle garanzie di cui all'art. 13 della Costituzione. Il fermo amministrativo non offre le tutele previste per il fermo penale; la convalida è demandata a un giudice non specializzato, in assenza di un pieno contraddittorio; la base legale della misura è affidata a una fonte che non soddisfa pienamente la riserva di legge in senso stretto. La natura amministrativa e non penale della misura non esclude la necessità di garanzie equipollenti a quelle costituzionalmente previste per ogni limitazione della libertà personale.

2. La definizione del rischio di fuga (artt. 10 e 12, modifiche all'art. 5-sexies D.Lgs. 142/2015 e all'art. 13 TUI).

In secondo luogo, la definizione del rischio di fuga. Gli articoli 10 e 12 modificano l'art. 5-sexies del D.Lgs. 142/2015 e l'art. 13 del TUI, introducendo un catalogo estremamente dettagliato di circostanze che lo integrano. Accanto a elementi oggettivi, come la mancanza di documenti o di un alloggio, compaiono indicatori fortemente soggettivi e discrezionali: la "volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere altri Stati membri, desumibile da comportamenti concretamente assunti", oppure l'aver fornito informazioni "manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure". Queste clausole, per la loro indeterminatezza, attribuiscono all'autorità amministrativa una discrezionalità eccessiva, rischiando di tradurre la mera condizione di migrante o le difficoltà comunicative in presunzioni di pericolosità. La Corte di Giustizia, nella sentenza *Al Chodor* (C-528/15), ha chiarito che "gli atti legislativi che pongono le basi per la misura detentiva devono essere sufficientemente accessibili, precisi e prevedibili nella loro applicazione, segnatamente al fine di evitare qualunque rischio di arbitrarietà". La disposizione in esame si pone in evidente contrasto con tale principio. In ogni caso, il successivo trattenimento in vista del rimpatrio in frontiera deve avere la durata quanto più breve possibile "ed è mantenuto solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento". In tal senso, l'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1349 prevede deroghe solo in situazioni di crisi dichiarate a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1356.

3. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (art. 10, nuovo art. 5-ter D.Lgs. 142/2015).

Terzo aspetto critico, l'autorizzazione a risiedere in un luogo determinato, prevista dall'articolo 10 che inserisce l'art. 5-ter nel D.Lgs. 142/2015. Si tratta di una misura che obbliga il richiedente a risiedere in un luogo specifico, con obbligo di segnalazione periodica. È obbligatoria per chi è sottoposto a procedura di frontiera e può scattare per chiunque sia a "rischio di fuga". La dispone il Prefetto; il reclamo va presentato entro sette giorni al giudice del luogo. Siamo di fronte a un vero e proprio confinamento amministrativo. Pur non qualificandosi formalmente come trattenimento, integra una restrizione della libertà personale che può durare fino a dodici settimane, se non oltre in caso di ricorso, senza le garanzie previste dall'art. 14 del TUI per i trattenimenti e, soprattutto, senza una riserva di giurisdizione tempestiva ed effettiva. Dietro questa misura si intravede l'approccio hotspot e la cosiddetta fiction of non-entry, la finzione del non-ingresso, che è forse la costruzione giuridica più problematica dell'intero Patto. In questo schema, i richiedenti asilo sottoposti a procedure di frontiera non sono considerati presenti sul territorio, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale. Ciò consente di applicare standard inferiori di tutela e accresce il rischio di respingimenti di fatto. La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020 (cause riunite C-924/19 e C-925/19), ha però rilevato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cosiddette zone di transito, sussiste non soltanto nei centri detentivi quali i CPR, bensì in ogni luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi,

ivi compresi i centri hotspot in frontiera e gli altri luoghi assimilati. La qualificazione formale non può eludere le garanzie costituzionali. Conseguentemente, alla luce della sentenza n. 96/2025 della Corte Costituzionale, sorge il dubbio circa l'effettiva capacità operativa del sistema di centri frontaliери e delle cosiddette 'zone di transito' di gestire, in tempi ristretti, il flusso di migranti da sottoporre alle procedure accelerate e agli accertamenti previsti dai Regolamenti europei. In particolare, è necessario evitare che il ricorso alla finzione giuridica del 'non ingresso' serva a restringere la libertà personale (art. 13 Cost.) e a limitare la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), eludendo così il più rigoroso controllo giurisdizionale previsto per la prima. Va considerato, inoltre, che tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle condizioni che legittimano l'accertamento del "rischio di fuga" e le conseguenti misure amministrative di limitazione della libertà personale. Su un numero tanto elevato di persone, non è chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, decidendosi soltanto in base alla discrezionalità di polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione, oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. L'effetto non sospensivo del ricorso (art. 11, modifica artt. 35-bis e 35-ter D.Lgs. 25/2008).

Quarto punto, l'effetto non sospensivo del ricorso, introdotto dall'articolo 11 che modifica gli artt. 35-bis e 35-ter del D.Lgs. 25/2008. In attuazione dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1346, per le decisioni di rigetto per inammissibilità, manifesta infondatezza o ritiro implicito della domanda, e per quelle adottate in procedura di frontiera, il ricorso non sospende più automaticamente il provvedimento. Il richiedente deve presentare un'istanza specifica per essere autorizzato a rimanere, con termini strettissimi: cinque giorni per il ricorso, decisione del giudice entro dieci giorni. Questo meccanismo inverte di fatto il principio del contraddittorio e rischia di vanificare il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art. 24 della Costituzione. La Corte di Giustizia, con le sentenze del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22) e del 1° agosto 2025 (cause C-758/24, Alace, e C-759/24, Canpelli), ha ribadito che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che privi il giudice della possibilità di esaminare tutti gli elementi pertinenti prima di disporre l'allontanamento. In particolare, la sentenza del 1° agosto 2025 consolida definitivamente il principio secondo cui uno Stato membro può designare paesi di origine sicuri mediante atto legislativo, ma tale designazione deve necessariamente essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo. Il principio è ormai consolidato: anche la designazione di Paesi di origine sicuri deve essere sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.

5. La delegificazione tramite procedure operative standard (nuovo art. 10-ter, comma 1, TUI).

Quinto, la delegificazione tramite procedure operative standard. Il nuovo art. 10-ter, comma 1, del TUI rinvia a "procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno" per lo svolgimento degli accertamenti di sicurezza. Si rileva, di conseguenza, una critica cessione di sovranità normativa: materie che incidono su diritti fondamentali, coperte da riserva di legge ai sensi degli articoli 13, 23 e 97 della Costituzione, vengono demandate ad atti amministrativi non soggetti a controllo parlamentare. Inoltre non risultano chiare le modalità del trattenimento (fermo) amministrativo durante la fase dello screening, così come le scadenze della convalida e dei possibili ricorsi giurisdizionali. Al riguardo, si sta procedendo per atti amministrativi, quali circolari, o con una nuova edizione delle procedure operative standard (POS) editate dal Ministero dell'Interno in materia di "Controlli preliminari di salute e vulnerabilità", senza alcun richiamo ai "controlli di sicurezza", in versione aggiornata in base ai nuovi Regolamenti europei, con una completa

delegificazione di una materia che pure coinvolge principi e garanzie costituzionali che impongono la riserva di legge. Nelle nuove procedure operative standard si richiama il rispetto dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto all'informativa e l'accesso all'orientamento legale; lo svolgimento di un esame individuale della domanda; l'accesso a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giurisdizionale, ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; il rispetto del principio di non-refoulement; condizioni di accoglienza appropriate ai sensi della Direttiva 2024/1346, incluse le garanzie previste nel contesto dell'applicazione delle misure restrittive della libertà di circolazione. Tuttavia, le POS finiranno per disciplinare aspetti delicatissimi come l'uso della forza, la gestione dei minori e delle vulnerabilità, e le modalità di trattenimento.

6. Potenziamento degli uffici e nodo dei giudici onorari (artt. 15 e 16).

Sesto, il potenziamento delle Commissioni territoriali e degli uffici giudiziari, previsto dagli articoli 15 e 16. Le misure, pur necessarie, non sono esenti da critiche. In particolare, l'articolo 16 istituisce "l'ufficio per il processo stralcio" presso le sezioni specializzate, affidando ai Giudici onorari di Pace la definizione dei procedimenti pendenti, anche con provvedimenti definitivi. Assegnare funzioni decisorie piene in una materia così tecnica e di forte impatto sui diritti fondamentali a giudici onorari solleva alcune questioni sul rispetto del principio del giudice naturale di cui all'art. 25 della Costituzione, e sulle garanzie di professionalità e indipendenza.

7. L'assenza dell'Organismo di Monitoraggio Indipendente.

Infine, settimo punto, la questione centrale, che costituisce anche la più grave lacuna del provvedimento: l'assenza dell'Organismo di Monitoraggio Indipendente. L'intero impianto normativo, per essere legittimo sul piano convenzionale ed europeo, presuppone un solido sistema di monitoraggio. I Regolamenti 1356 e 1348 impongono agli Stati di istituire un meccanismo indipendente che vigili sul rispetto dei diritti fondamentali durante lo screening e le procedure di frontiera. L'Agenzia UE per i diritti fondamentali ha sottolineato che il mandato di tale organismo deve essere ampio, coprendo le condizioni di trattenimento, l'accesso alla difesa, la tutela delle vulnerabilità e il rispetto del non-refoulement (Cfr Comunicazione COM(2026) 196 final della Commissione Europea, che sollecitava gli Stati a un'applicazione uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l'asilo e al rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei Trattati UE, come l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce a chiunque il diritto a una difesa effettiva). Ebbene, il decreto-legge non fa riferimento a tale autorità. L'Italia non ha ancora istituito né designato tale organismo. Questa omissione crea una vulnerabilità sistemica: si apre un vuoto di garanzia che viola gli obblighi europei ed espone lo Stato a procedure di infrazione, facendo venire meno il presupposto stesso di legittimità per l'applicazione di procedure così incisive sulla libertà personale. Di fatto, il controllo sulle violazioni dei diritti fondamentali viene demandato alla sola azione successiva ed eventuale delle organizzazioni della società civile, dei parlamentari e dei singoli ricorsi giurisdizionali, la cui effettività è peraltro compressa dalle nuove regole processuali. Al riguardo, appare opportuno affidare a organi preesistenti, come il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), (e nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, anche al Garante per la protezione dei dati personali), uno specifico mandato legale che ne estenda chiaramente competenze e poteri ispettivi. L'organismo di monitoraggio indipendente deve verificare, in via prioritaria, la concretezza dell'esame individuale dei casi, la dignità del trattamento riservato agli interessati, l'attenzione specifica per minori e soggetti vulnerabili, le condizioni materiali di vita nelle strutture di prima accoglienza e nei centri di trattenimento, nonché il rispetto delle garanzie procedurali e l'effettiva

accessibilità ai mezzi di ricorso. Inoltre, l'organismo indipendente deve valutare le ricadute sui diritti fondamentali derivanti dall'attuazione di eventuali piani di emergenza. Infine, in presenza di fondate denunce di violazioni – ivi comprese quelle che possano integrare profili penali o verificarsi al di fuori del perimetro della procedura di frontiera – il medesimo organismo deve poter attivare direttamente le autorità investigative competenti, sia interne che giudiziarie, affinché siano avviate indagini sollecite ed efficaci.

Alla luce di questa analisi, emergono profili di incompatibilità con la Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con la CEDU, oltre che con la giurisprudenza delle Corti sovranazionali. Vengono in rilievo la violazione dell'art. 13 della Costituzione sulla libertà personale e sulla riserva di legge e di giurisdizione; la violazione del diritto a un ricorso effettivo; la violazione del principio di non-refoulement e della dignità umana; la violazione degli obblighi europei per la mancata istituzione del monitoraggio indipendente; nonché una discrezionalità amministrativa che confligge con il principio di uguaglianza. La Corte costituzionale, già nel 2004, aveva avvertito che un allontanamento coattivo eseguito prima della convalida del giudice vanifica la garanzia dell'art. 13, tanto più che la Corte di Strasburgo ha più volte ribadito che il trattenimento è legittimo solo se non esistono misure meno severe e adeguate.

In conclusione, Onorevoli Senatori, si auspicano le seguenti proposte emendative in sede di conversione.

a) Istituire con legge l'organismo di monitoraggio indipendente, dotato di poteri ispettivi effettivi, accesso ai centri e obbligo di reporting, in linea con i Regolamenti europei, da identificarsi nel Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

b) rafforzare le garanzie giurisdizionali per il fermo amministrativo, per il confinamento nelle procedure di frontiera e per l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, prevedendo la convalida da parte del giudice specializzato in materia di immigrazione e assicurando contraddittorio e assistenza legale effettiva;

c) ridefinire il "rischio di fuga" ancorandolo a criteri oggettivi, tassativi e sindacabili, eliminando le clausole vaghe e gli indicatori che riguardano la mera condizione di migrante;

d) evitare la delegificazione, inserendo nella legge le disposizioni essenziali relative alle procedure di accertamento e gestione dei centri, e riservando ad atti regolamentari soltanto gli aspetti tecnico-esecutivi;

e) potenziare in modo stabile gli organici amministrativi e giudiziari, destinando risorse adeguate e garantendo formazione specifica per i giudici onorari, per non comprimere il principio del giudice naturale;

f) prevedere un regime transitorio che, fino all'entrata in funzione del meccanismo di monitoraggio, consenta l'accesso ai centri da parte delle organizzazioni umanitarie e della società civile e garantisca la trasparenza delle procedure.

Alla luce di quanto sopra esposto, è auspicabile modificare alcune disposizioni delineate dal D.L. n. 100/2026 e operare un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra la salvaguardia dell'ordine pubblico e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Conseguentemente, sarà compito degli operatori del diritto realizzare questo equilibrio, come osservato nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 353 del 13 novembre 1997: "Le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, di cui si è fatto carico il legislatore. Lo Stato non può infatti derogare, di volta in volta, con valutazioni di carattere sostanzialmente discrezionale, dalle regole poste a difesa della collettività nazionale, stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di una adeguata accoglienza". Vi ringrazio per l'attenzione e, nell'augurarvi buon lavoro, resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Roma 23 giugno 2026

Paolo Iafrate



BIBLIOGRAFIA

- M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2024
- M. Ambrosini, *Irregular Immigration in Southern Europe: Actors, Dynamics and Governance*, Chaim, Palgrave, 2018 (monographic book, 164 pages)
- A. Benedetti, Il controllo dei flussi migratori, in *Affari Esteri* n. 176/16.
- A. Del Guercio, Canali di accesso protetto al territorio dell'Unione europea: luci e ombre del nuovo quadro in materia di reinsediamento e ammissione umanitaria, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1, 2021, pp. 129-169.
- A. Del Guercio e F. Rondine (a cura di), *Frontiere, solidarietà, diritti. Il governo delle migrazioni in Europa e in Italia*, Editoriale Scientifica, 2025, contributi di: G. Cataldi, F.L. Gatta, S. Marinai, E. Celoria, G. Maccarrone, M. D'Andrea, C. Marchetti, D. Vitiello, F. Mussi, M. Mellino.
- F. Battistelli, Migrazioni, conflitti e sicurezza, in *Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia* n. 2/2017.
- P. Bonetti, 2025, Il diritto d'asilo nel nuovo patto europeo. Profili costituzionali. *DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA*(3), 1-84
- Gatta F.L., "Diritti umani e stato di diritto alle frontiere: lo 'scontro' tra le corti europee sul trattenimento dei migranti nelle zone di transito", *Osservatorio AIC*, n. 5/2020
- P. Iafrate, La legge 18 dicembre 2020, n.173 tra innovazioni e criticità. *JUDICIUM*, pp. 1-19, ISSN: 2533-0632
- P. Iafrate, La normativa sugli immigrati e sui rifugiati in Italia: tra formalità e operatività, *Affari Sociali Internazionali*, n.1-2-3-4/2018, pp.175, ISSN 0390 – 1181 (Monografia), Edizione Idos, realizzata con il contributo del CNEL e la collaborazione del CREG – Università degli Studi di Roma – “Tor Vergata”
- P. Iafrate, Legge n. 77/2019 o di conversione del cd. “decreto legge Salvini n.53/2019”: anche gli interventi in materia di ordine e pubblica sicurezza sono soggetti a limiti. *JUDICIUM*, 2020, pp. 1-19, ISSN: 2533-0632
- P. Iafrate, Procedure di asilo fra controllo e diritti umani in “I Rifugiati in Italia e in Europa”, Enzo Rossi e Luca Vitali, , G. Giappichelli Editore - Torino; ISBN 978-88-348-1895-4.
- P. Iafrate, Tutela e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Francia, Grecia e Italia. *FAMILIA*, 2020, pp. 1-21, ISSN: 2531-679
- P. Iafrate, F. Pittau, Il punto sul fenomeno migratorio in Italia: nuovi dati, vecchi problemi”, in *Dialoghi mediterranei*, dicembre 2016, <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-punto-sul-fenomeno-migratorio-in-italia-nuovi-dati-vecchi-p>, 2017
- International Handbook On The Economics Of Migration Klaus F. Zimmermann , Amelie F. Constant (eds.) Edward Elgar Editor , 2013
- International Law Commission (ILC), Report on the expulsion of aliens, UN Doc. A/CN.4/714, 2014, (sul concetto di “disguised expulsion”)
- M. Livi Bacci, L'Europa ha bisogno di una immigrazione di massa?, in *Il Mulino* n. 6/2016
- P. Morozzo Della Rocca, 2017. Immigrazione. Quali scenari alla frontiera italiana dell'Europa?. pp.301-310. In *STUDIUM* - ISSN:0039-4130, 2017

E.Rossi, (2026, 1 maggio). Manufacturing invisibility. Immigration Detention, Dismantling of Integration, and the Securitization Paradox in Italy. *Dialoghi Mediterranei*, n. 79.

F. Salleo, Perdere l'anima, l'Europa come Faust, in *Affari Esteri* n. 176/2016.

A. Stoppini, Le incerte frontiere dell'asilo, in *Rivista Il Mulino* n. 4/11.

Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.07.2021), in particolare artt. 30-31.

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Save the Children, Ddl immigrazione: grave passo indietro sui minori soli. A rischio tutele e protezione, 12 Febbraio 2026.

Sentenza Corte Cost. 171/2007

Sentenza Corte Cost. 220/2012

Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante "Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024".

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e altri.

Corte di Giustizia (Seconda Sezione), sentenza 15 marzo 2017, causa C-528/15, Al Chodor.

Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 (Alace) e C-759/24 (Canpelli).

Corte di Giustizia, sentenza 19 marzo 2020, causa C-564/18, LH.

Giurisprudenza della Corte costituzionale italiana

Corte costituzionale, sentenza 15 luglio 2004, n. 222.

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), sentenza 6 ottobre 2016, ricorsi nn. 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11, Richmond Yaw e altri c. Italia.

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) **FUNDAMENTAL RIGHTS REPORT — CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS IN 2025**),

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fundamental-rights-report_challenges-and-achievements_2025.pdf

<https://www.meltingpot.org/2026/06/decreto-sul-nuovo-patto-ue-accelera-il-governo/>

<https://www.a-dif.org/2026/06/13/che-fine-ha-fatto-il-monitoraggio-indipendente-sugli-accertamenti-screening-e-sulle-procedure-di-frontiera-previsto-dai-regolamenti-europei/>

<https://www.a-dif.org/2026/06/11/il-governo-italiano-manca-lattuazione-del-patto-europeo-sulla-migrazione-e-lasilo/>

Commission reports on progress in implementing Pact on Migration and Asylum, 8 maggio 2026

https://home-affairs.ec.europa.eu/news/commission-reports-progress-implementing-pact-migration-and-asylum-2026-05-08_en